

DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2012
206/2012/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, PER VIOLAZIONE DI
OBBLIGHI INFORMATIVI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 maggio 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 144/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG), come successivamente modificato e integrato
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09 (di seguito: deliberazione VIS 169/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, VIS 43/10 (di seguito: deliberazione VIS 43/11).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 43/10, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di sedici imprese di distribuzione di gas, tra le quali Carecina Gas S.r.l. (di seguito: Carecina Gas), per mancata ottemperanza a richieste di informazioni rilevanti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione di gas per l'anno 2009.
2. In particolare, Carecina Gas risultava non aver ottemperato alla richiesta di informazioni inviata dagli uffici dell'Autorità in data 27 gennaio 2010 (prot. 4088), in applicazione dell'art. 4, della deliberazione ARG/gas 197/09.
3. Con lettera 30 settembre 2010 (prot. Autorità 32816), Carecina Gas ha chiesto di essere audita nel corso del procedimento "in considerazione dei disagi verificatisi a seguito del terremoto" e di essere autorizzata a rettificare il questionario relativo alle tariffe di distribuzione gas 2009; con la stessa lettera la società ha fornito parziali informazioni sui contributi pubblici relative, in particolare, alla loro destinazione, alla mancata messa in funzione del tratto di rete finanziato e comunque all'estraneità della società nella gestione dello stesso.
4. In data 17 gennaio 2012 (prot. 1267), il Responsabile del procedimento ha inviato all' esercente la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al presente procedimento.
5. Con *email* 27 aprile 2012 (prot. Autorità 12977), Carecina Gas ha rinunciato all'audizione finale, rinviando a quanto già comunicato all'Autorità con lettera 30 settembre 2010 (prot. Autorità 32816).

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. L'esame dei dati contenuti nelle richieste di determinazione delle tariffe di distribuzione, per l'anno 2009, inviate all'Autorità dalle imprese di distribuzione - ai sensi dell'art. 7, dell'Allegato A, della deliberazione ARG/gas 159/08 e dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 159/08, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 29/09 - ha evidenziato forti scostamenti rispetto ai dati trasmessi dai distributori ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008.
7. In ragione di tali scostamenti, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 79/09 ha avviato un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi, dando mandato al Direttore della (allora) Direzione Tariffe e al Direttore della (allora) Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza.
8. All'esito dell'indagine conoscitiva - chiusa con deliberazione VIS 169/09 - l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 197/09, ha provveduto all'"Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gas per l'anno 2009" ed, in particolare, a determinare tariffe provvisorie di ufficio per le imprese che continuavano a presentare le suddette criticità ed ha altresì dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere ulteriori approfondimenti, tra l'altro, nei confronti di quelle imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione dei contributi pubblici ricevuti.
9. In particolare, l'art. 4, della deliberazione ARG/gas 197/09, ha previsto che il Direttore della Direzione Tariffe inviasse, entro il mese di gennaio 2010 alle imprese in questione, richieste di informazioni sui contributi riconosciuti ai comuni

e ai loro consorzi nell'ambito del "Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno" e del "Programma di metanizzazione dei comuni montani del centro nord" (comma 1). Lo stesso art. 4 ha previsto che le imprese avrebbero dovuto rispondere entro il 31 marzo 2010 (comma 2), precisando, altresì, che in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero nel caso fossero fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri sarebbero state applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95 (comma 3).

10. Con lettera 27 gennaio 2010 (prot. 4088), la Direzione Tariffe ha inviato, tra gli altri esercenti, a Carecina Gas la detta richiesta di informazioni, al fine di procedere ai necessari approfondimenti relativamente alla località Montenerodomo (CH) – ID Località 6187.
11. Carecina Gas non ha inviato alcuna lettera di risposta e risulta quindi inottemperante alla richiesta di informazioni dell'Autorità, con le conseguenze previste dall'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
12. La circostanza che la regione Abruzzo sia stata colpita, il giorno 6 aprile 2009, da un terremoto non può costituire causa di giustificazione dell'inottemperanza ad una richiesta di informazioni alla quale l'esercente – che ha la sua sede legale e svolge la sua attività in un comune non rientrante tra quelli "danneggiati" ai sensi dei decreti del Commissario delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2009 e 17 luglio 2009, nn. 3 e 11 – doveva rispondere entro il 31 marzo 2010, ossia a circa un anno di distanza dall'evento sismico. D'altra parte, l'esercente stesso, con lettera 30 settembre 2010 (prot. Autorità 32816), richiama tale evento calamitoso, non quale causa di giustificazione della mancata risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità, ma quale motivazione a fondamento della propria richiesta ad essere audito nel corso del procedimento. Audizione alla quale la società ha poi rinunciato con *email* 27 aprile 2012 (prot. Autorità 12977).
13. Anche le precisazioni sui contributi pubblici fornite da Carecina Gas, con lettera 30 settembre 2010 (prot. Autorità 32816), così come la dichiarata disponibilità a rettificare il questionario relativo alle tariffe di distribuzione 2009, non rilevano ai fini dell'integrazione dell'illecito già consumato, in quanto tardive e peraltro incomplete, potendo essere prese in considerazione per la quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

14. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
15. A tal fine, l'Autorità, con deliberazione ARG/com 144/08, ha adottato "Linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".

16. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali all'esercizio dei poteri di regolazione tariffaria e di vigilanza informativa dell'Autorità.
17. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione non risulta alcuna circostanza rilevante.
18. Assume rilievo sotto il profilo della personalità dell'agente la circostanza che l'esercente abbia mostrato, nel presente procedimento, un atteggiamento collaborativo, chiarendo, sia pure tardivamente, alcuni dei dubbi sollevati dall'Autorità nella richiesta di informazioni 27 gennaio 2010 (prot. 4088) e dichiarandosi disponibile ad eventualmente rettificare il questionario relativo alle tariffe di distribuzione gas 2009.
19. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nel 2009 da Carecina Gas nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale è pari ad euro 304.192

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Carecina Gas S.r.l., dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. è irrogata a Carecina Gas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
3. si ordina a Carecina Gas S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine, di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina a Carecina Gas S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, di cui sopra, all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento è notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Carecina Gas S.r.l., Viale Raffaele Paolucci, 3, 66019 Torricella Peligna (CH) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni